



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 04/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 settembre 2012, n. 188

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.r. 11/200 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 24 MW, da realizzare nei Comuni di Motta Montecorvino (FG) e Pietramontecorvino (FG), in località "Serra Defenza" Proponente: New Wind s.r.l. - sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

L'anno 2012 addì 18 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente vicario dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

La Società Nextwind s.r.l., con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5764 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per la proposta di impianto eolico ricadente nei Comuni di Motta Montecorvino e Pietramontecorvino (FG), in località "Serra Defenza".

La Nextwind s.r.l., con missiva acquisita al prot. n. 7029 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva nota attestante l'avvenuto deposito del progetto presso i Comuni di Motta Montecorvino, e Pietramontecorvino, a cui aveva altresì richiesto l'affissione all'albo pretorio.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 7786 del 16.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni documentali, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa ai Comuni di Motta Montecorvino e Pietramontecorvino (FG), ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava i Comuni ad inviare l'attestazione di avvenuta pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della L.r. 11/2001.

Con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 10125 del 22.06.2007, la società proponente precisava i termini della scadenza della presentazione delle integrazioni specificando che "il termine dei sessanta giorni si intende dalla data di ricevimento della comunicazione "ed allegando l'elenco contenente i diversi riferimenti delle richieste di integrazioni eseguite da quest'ufficio.

Il Comune di Motta Montecorvino con nota acquisita agli atti al prot. 2329 del 06.02.2008, comunicava l'assenza di riscontro da parte del proponente alle richieste di integrazioni fatte da quest'ufficio con nota prot. 7786 del 16.05.2007 e pertanto non provvedeva all'affissione all'albo pretorio. Inoltre affermava l'impossibilità di realizzare l'impianto in oggetto a causa di una sovrapposizione di quest'ultimo ad un impianto eolico preesistente realizzato nel Comune di Motta Montecorvino.

Con successive note, acquisite ai prot. n. 7432 e 7437 del 21.05.2008 di quest'Ufficio, la NewWind S.r.l. comunicava che con atto di scissione parziale la Società Nextwind S.r.l aveva cambiato denominazione

sociale in NewWind S.r.l., mantenendo inalterata la partita IVA, ed informava altresì quest'Ufficio circa le variazioni e/o permanenze riguardanti il recapito, la sede legale e amministrativa.

Con nota prot. n. 6510 del 11.05.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture della Regione Puglia comunicava alla NewWind S.r.l. e per conoscenza allo scrivente Assessorato, di non aver ricevuto, in merito alla proposta progettuale in oggetto, alcuna istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003. Con nota acquisita al prot. n. 10036 del 22.07.2010 del Servizio Ecologia, la New Wind S.r.l. riscontrava informando lo stesso Servizio di aver depositato fino a quella data, istanza di Autorizzazione Unica per altre proposte di pari tipologia.

Con nota prot. n. 9653 del 20.10.2011, il Servizio Ecologia richiedeva ai Comuni di Motta Montecorvino e Pietramontecorvino, evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in oggetto.

Con nota acquisita al prot. n. 10897 del 02.12.2011 del Servizio Ecologia, il Comune di Pietramontecorvino comunicava allo scrivente ufficio l'avvenuta affissione all'albo pretorio Comunale dell'avviso relativo al progetto in oggetto dal 24.04.2007 al 23.05.2007 specificando che in tali termini non è pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione.

Con nota prot. n. 2420 del 20.03.2012, il Servizio Ecologia richiedeva nuovamente al Comune di Motta Montecorvino di inviare copia dell'attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico relativo alla proposta progettuale in oggetto, specificando che, in caso di inerzia da parte del Comune, l'Ufficio V.I.A. regionale avrebbe considerato non soddisfatti gli adempimenti previsti dall'art. 16 comma 3 della L.R. n. 11/2001; l'Amministrazione Comunale riscontrava quanto detto, con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 2420 del 20.03.2012.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: Il sito scelto per l'installazione del parco eolico è ubicato in località "Serra Defenza" a confine tra il territorio comunale di Pietramontecorvino ed il territorio comunale di Motta Montecorvino (FG) (Elaborato "Relazione descrittiva", pag. 5).

? N. aerogeneratori (di seguito AG): nn. 8 di cui: gli AG nn. 1,2,3,8 ricadono nel Comune di Pietramontecorvino e gli AG nn. 4,5,6,7 nel Comune di Motta Montecorvino (ibidem, pag. 5).

? Diametro rotore AG: 90 m (ibidem, pag. 10).

? Altezza torre: 100 m (ibidem, pag. 11).

? Potenza nominale singolo aerogeneratore: 3 MW (ibidem, pag. 2).

? Coordinate: Le coordinate sono tratte dal file DBF 37-Pietramontecorvino_motta (Sistema di riferimento GAUSS-BOAGA fuso est).

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) l'intervento in oggetto risulta collocarsi nei pressi del confine intercomunale "Motta Montecorvino - Pietramontecorvino" rendendo possibile l'individuazione di altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare la presenza nel medesimo sito d'intervento di un impianto eolico già realizzato. Tale criticità risulta già rilevata nella nota prot. 2329 del 06.02.2008 dal Comune di Motta Montecorvino, nella quale si affermava che "la proposta progettuale si sovrappone ad un impianto eolico preesistente realizzato sul territorio comunale di Motta Montecorvino sulla base della convenzione.....". Pertanto oltre a segnalare una probabile difficoltà "logistica" al contestuale inserimento nello stesso sito di più impianti, è d'obbligo segnalare, principalmente, la attesa compromissione delle caratteristiche naturali dell'area oggetto d'intervento, in considerazione del fatto che, introducendo un'ulteriore impianto di taglia industriale, si andrebbe a sovraccaricare con probabile pregiudizio la matrice agro-ambientale diffusa.

2) l'impatto visivo risulta trattato principalmente nell'Allegato 2 "Relazione di impatto visivo e paesaggistico", e nelle varie "mappe di intervisibilità teorica, cumulativa" e "mappa di visibilità dai punti di osservazione". Dall'analisi dell'elaborato "Relazione di impatto visivo e paesaggistico" emerge che la valutazione della visibilità dell'impianto è stata effettuata da soli tre "punti bersaglio" corrispondenti ai centri abitati circostanti l'impianto, dai quali lo stesso è completamente visibile. A tal proposito si rileva che l'analisi proposta avrebbe dovuto essere più dettagliata alla luce della presenza di siti particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico: la vicina area storico -archeologica "Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino" (vincolo archeologico) e la SP 145 e SP 5 entrambe di potenziale valenza paesaggistica all'interno dell'ambito del subappennino Dauno;

3) dal punto di vista faunistico la sensibilità dell'area viene messa in evidenza dallo stesso proponente nell'Allegato 4 "impatto su flora fauna ed ecosistemi" (pag. 15), nel quale afferma che nell'area di interesse risultano presenti "ventisei specie comprese nell'allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE di cui 22 nidificanti, 1 stazionaria e 3 svernanti", tra cui "il grillai e il lanario assumono particolare interesse in quanto specie prioritarie, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art. 2 (pag. 15)".

4) Si osserva inoltre che, il percorso descritto dal cavidotto di collegamento alla RTN presenta diverse criticità:

- l'attraversamento dei canali Chiavica e del Sorcio e di alcuni versanti;
- provoca consumo di suolo (circa 10 km di lunghezza), derivante sia dall'assenza di una viabilità ben distinta sul territorio sia dal percorso seguito che risulta attraversare l'area a bosco caratteristica del Monte Sambuco costituita da Roverella, cerro, aceri, martora e allocco e definita dal PUTT/p come "biotopo";
- ricade completamente all'interno delle aree IBA n.126 "Monti della Daunia" e SIC "Monte Sambuco" (IT 9110035) da cui il parco dista meno di 200m, non escludendo pertanto impatti significativi soprattutto durante la fase di cantiere.

Inoltre dalla consultazione del piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia si evince che gli AG nn. 1, 7 e parte del cavidotto di collegamento alla RTN ricadono in zona soggetta a vincolo PG2 "Aree a pericolosità geomorfologica elevata" mentre gli AG nn. 2,3,4,5,6 e 8 ricadono in zona PG I "Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti

sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;
dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;
si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto nei Comuni di Motta Montecorvino (FG) e Pietramontecorvino (FG), in località "Serra Defenza", presentato dalla NewWind s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Pastore le funzioni vicarie della direzione dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 24 MW, da realizzare nei Comuni di Motta Montecorvino e Pietramontecorvino (FG), in località "Serra Defenza" - Proponente: NewWind s.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, ai Comuni di Motta Montecorvino e Pietramontecorvino.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario
dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Dott. Giuseppe Pastore
